

N.RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
SEZIONE UNICA
SENTENZA

Il Giudice di Pace di ROVIGO, Dott. SANDRINA FIORITO nella causa civile R.G. n.

vertente tra

nato a _____ il _____
residente in _____, via _____.
_____, rappresentato e difeso dall'avv. Eva Vigato ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Padova (PD), v.lo M. Buonarroti n. 2/3,

-RICORRENTE-

contro

PREFETTURA DI ROVIGO in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Rovigo,
Via L. Ricchieri detto Celio n. 12, c.f. 80006550299, con delega al **COMUNE DI**
BAGNOLO DI PO, in persona del Sindaco pro tempore

-RESISTENTE-

OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. _____ emanata dal Prefetto di Rovigo in data 04/06/2025 e notificata in data 09/07/2025, relativa al verbale n. _____ del _____ per violazione dell'art. 142, comma 7, del Codice della Strada.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 marzo 2026.

CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che nella redazione della sentenza non è necessario esporre lo svolgimento del processo, per quanto previsto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e la motivazione viene redatta mediante "la concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi" a norma dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.

Con verbale n. _____ del _____ 4, notificato a mezzo del servizio postale, la Polizia Locale Centro Polesine del Comune di Bagnolo di Po contestava al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 7, del Codice della Strada, avvenuta in via Stradone Runzi Km 1 + 604, a seguito di rilevamento della velocità mediante apparecchiatura "autovelox" modello T-EXSPEED V.2.0.

Avverso detto verbale di accertamento il ricorrente presentava, entro il termine di legge, ricorso al Prefetto di Rovigo contestando: 1) la non tempestività della notifica del verbale (avvenuta oltre 90 giorni dall'infrazione); 2) la nullità della relata di notifica del verbale; 3) la mancata omologazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità.

Con ordinanza _____ emanata in data _____, il Prefetto di Rovigo rigettava il ricorso, confermando il verbale di accertamento ed ingiungendo al ricorrente il pagamento della sanzione di euro 108,02, comprensiva delle spese di accertamento, procedimento e notifica.

Avverso tale ordinanza-ingiunzione il ricorrente proponeva opposizione dinanzi a questo Giudice di Pace, ribadendo i motivi già dedotti in sede amministrativa.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Bagnolo di Po, delegato dalla Prefettura, contestava tutti i motivi di ricorso, producendo documentazione attestante l'approvazione ministeriale dell'apparecchiatura utilizzata, la sua taratura e funzionalità, nonché la regolarità della notifica del verbale.

All'udienza del 12 marzo 2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il giudicante la fondatezza del ricorso in quanto la mancanza di omologazione dello strumento utilizzato per il rilievo automatico della velocità non consente, a mente dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, di ritenere che la rilevazione sia fonte di prova della velocità stessa.

L'art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce espressamente che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Il dato normativo è

inequivocabile nell'individuare nell'omologazione il requisito necessario affinché le risultanze dell'apparecchiatura possano costituire prova legale del superamento dei limiti di velocità.

Secondo questo giudice, il dato normativo non consente di ritenere l'equivalenza tra approvazione e homologazione. E ciò non solo per le differenti modalità procedurali che debbono essere seguite per l'omologazione e per l'approvazione, solo la prima essendo destinata ad attestare che il prototipo di un apparecchio sia rispondente alle caratteristiche richieste dal Regolamento, ma altresì per le finalità ad esse consequenzialmente sottese.

Infatti, soltanto in presenza di homologazione le risultanze delle rilevazioni faranno piena prova circa il superamento dei limiti di velocità, mentre in caso di approvazione, ove il ricorrente contesti la velocità rilevata, sarà necessaria la presenza di personale di polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti stessi, così come rilevati dall'apparecchiatura approvata.

L'art. 192 del d.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) disciplina distintamente i procedimenti di approvazione e di homologazione, configurando il primo come passaggio propedeutico ma autonomo rispetto al secondo, che costituisce frutto di un'attività distinta e consequenziale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità" (Cassazione civile, ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025).

L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

Né a tale interpretazione osta il contenuto dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, il quale, nel riferirsi ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, distingue nettamente approvazione e homologazione, senza operare alcuna equiparazione tra i due istituti. Tale norma si limita a rimandare al regolamento per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alla fabbricazione,

costruzione ed utilizzo dei materiali, modalità di omologazione e approvazione, senza entrare minimamente nel merito della fidejussione dei rilievi stessi.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, "l'art. 45, comma 6, c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i 'mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni', taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione 'debitamente omologati' impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire 'fonte di prova' per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)" (Tribunale civile di Rovigo, sentenza n. 35 del 22 gennaio 2025).

Nello specifico, trattandosi di uno strumento di rilevazione delle infrazioni al codice della strada utilizzato per l'accertamento della velocità, esso soggiace alla prescrizione specifica prevista dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, che ne richiede l'omologazione, per la quale è competente il Ministero dello Sviluppo Economico e non il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Pertanto, considerato che il legislatore dixit quam voluit, le risultanze di apparecchi "non omologati", in base all'interpretazione sistematica della richiamata normativa, risultano prive della presunzione di legge (art. 2700 c.c.) che rende l'atto fidejussorio, al contrario delle apparecchiature omologate che, sole, possono fornire dati incontrovertibili in relazione alla prova della violazione.

Tale lettura del dato normativo è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che "è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse" (Cassazione civile, ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025).

Nello stesso senso si sono pronunciati numerosi giudici di merito, tra cui il Tribunale civile di Verona, sentenza n. 2050 del 25 settembre 2025, il Tribunale civile di Lecce, sentenza n. 926 del 20 marzo 2025, e il Tribunale civile di Padova, sentenza n. 220 del 5 febbraio 2025.

Non possono avere influenza sul piano interpretativo, a fronte di una chiara ermeneutica basata sulle fonti normative primarie, le circolari ministeriali e le note interpretative richiamate dal resistente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata però su un approccio che non può prevalere sul dato letterale e sistematico della normativa primaria. Come chiarito dalla Suprema Corte, le circolari ministeriali, pur costituendo atti di indirizzo amministrativo, non possono derogare alle disposizioni di legge né vincolare il giudice nell'interpretazione delle norme del Codice della Strada.

In particolare, la circolare del Ministero dell'Interno n. 995/2025, richiamata nell'ordinanza impugnata e nella memoria difensiva del Comune, è illegittima e va disapplicata laddove contrasta con il dettato normativo. Come affermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, "è pur vero che la circolare n. 995 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'Interno, uniformandosi al parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 18 dicembre del 2024, facendo leva sull'asserita identità tra le procedure di omologazione e approvazione, invita gli uffici interessati a predisporre un modello di memoria condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l'omogenea difesa dell'amministrazione in giudizio. Sotto questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n. 10505/2024, non si può dimenticare che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano".

L'accertamento di tale requisito dell'apparecchiatura deve ritenersi assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione ed anche in conformità al principio della ragione più liquida (Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 23160/2015, SS.UU. Sent. n. 9936/2014 e Ord. n. 23542/2014), per esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, potrà omettersi l'esame dei restanti motivi.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

In ordine alle spese di lite, si rileva che la questione oggetto del presente giudizio ha formato oggetto di contrasti giurisprudenziali, con orientamenti difformi sia in sede di legittimità che di merito. Tuttavia, alla data della presente decisione, l'orientamento della Corte di Cassazione risulta consolidato nel senso dell'illegittimità dell'accertamento effettuato con apparecchiatura priva di omologazione. Inoltre, il Comune resistente ha continuato ad utilizzare apparecchiature prive di omologazione nonostante la pronuncia di questo stesso Giudice di Pace (sentenza n. 499/2023) che aveva già annullato verbali elevati nei confronti di altro ricorrente per identica ragione, dimostrando di non aver adeguato la propria condotta amministrativa all'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente.

Pertanto, sussistono giusti motivi per porre le spese di lite a carico della Prefettura resistente, che ha dato causa al presente giudizio utilizzando strumenti di accertamento non conformi alla normativa vigente come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia promossa da:

contro

PREFETTURA DI ROVIGO con delega al COMUNE DI BAGNOLO DI PO

con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- condanna la Prefettura di Rovigo alla rifusione al ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 139,00 per compensi, oltre contributo unificato, il 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge dovuti.

Così deciso in ROVIGO il 12-03-2026

Il Giudice di Pace
Dott. SANDRINA FIORITO